

REGIONE CAMPANIA

Legge Regionale 9.01.2014, n. 1. Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.

Pubblicata nel B.U. Campania, 10 gennaio 2014, n. 2.

Articolo 3 (definizioni). Ai fini della presente legge si intendo per: [...]

lett. q) *Temporary shop*, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in sede fissa, *temporary shop*, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i quarantacinque giorni in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso dei requisiti morali previsti dall'*articolo 71 del decreto legislativo 59/2010*, e l'iscrizione, in caso di vendita oltre i trenta giorni, al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ed essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore;

REGIONE LIGURIA

Delibera Assemblea Legislativa 17-12-2012 n. 31 - Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

Pubblicata nel B.U. Liguria, 27 dicembre 2012, n. 52, parte seconda.

C) TEMPORARY SHOPS - NEGOZI TEMPORANEI

Articolo 17 comma 1, lettera a) L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni
(Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio)

Esercizi singoli

I negozi temporanei o *temporary shop* sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato da un giorno fino ad un massimo di 4 mesi e/o in occasione di fiere, manifestazioni, mercati, convegni e/o dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare, per la durata dell'evento medesimo.

L'attività può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale.

I Comuni possono prevedere lo svolgimento dell'attività in locali a destinazione non commerciale.

L'attività non può essere svolta dalla stessa impresa per più di due volte nell'arco dell'anno nello stesso locale.

Non può essere superata la superficie di un esercizio di vicinato.

L'attività non può essere svolta nei locali in cui era già stata esercitata un'attività commerciale sospesa.

L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti di cui agli *articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007* e successive modificazioni ed integrazioni, e alla disponibilità dei locali ed è soggetta a presentazione al Comune della SCIA di cui all'*articolo 18 della L.R. 1/2007* e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l'indicazione della data di inizio e fine dell'attività.

I Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella *L.R. 1/2007* e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di violazioni delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica) *L.R. 1/2007* e successive modificazioni ed integrazioni.

REGIONE LOMBARDIA

Delibera Consiglio Regionale Lombardia, 12 novembre 2013, n. X/187 ⁽¹⁾ Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 novembre 2013, n. 47.

(2) Vedi, anche, la *Delib. G.R. 20 dicembre 2013, n. 10/1193*.

Con più specifiche finalità di marketing (tenere desta l'attenzione del consumatore, affermazione del marchio, ecc.), ma anche per sfruttare l'impatto di eventi di breve durata e mode passeggere, le imprese manifatturiere hanno cominciato a fare ricorso sempre più diffusamente alla formula del temporary shop. Il consumatore ne è attratto o per la promessa di prezzi inferiori a quelli di altri punti vendita o dalla possibilità di acquisire beni prodotti solo in edizioni limitate ed eccezionali. Con analoghe funzioni di marketing, più che di efficacia della distribuzione, si stanno diffondendo, inoltre, gli shop in the shop, la creazione di piccoli spazi di vendita di una marca specifica all'interno di un magazzino.

REGIONE MARCHE

Reg. reg. 2-3-2015 n. 1 Disciplina delle attività di commercio in sede fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio).

Pubblicato nel B.U. Marche 12 marzo 2015, n. 22

Art. 12 Negozi temporanei.

1. I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato non superiore a sei settimane nell'anno solare.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale liberi da altre attività. I Comuni possono prevedere lo svolgimento dell'attività in locali a destinazione non commerciale, quali musei, cinema e teatri.
3. L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti e alla disponibilità dei locali ed è soggetta a presentazione al Comune di apposita SCIA, contenente l'indicazione della data di inizio e fine dell'attività. Alla SCIA sono allegati: a) la planimetria dei locali; b) una dichiarazione concernente il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e requisiti igienico-sanitari.
4. L'attività svolta dallo stesso operatore oltre il termine di cui al comma 1 configura normale attività di vendita soggetta alle disposizioni di cui alla *legge regionale 27/2009* e del presente regolamento.
5. È vietato svolgere l'attività di cui al comma 1 nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione.
6. I Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella *L.R. 27/2009* e nel presente regolamento.

Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 ⁽¹⁾

Testo Unico in materia di Commercio ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 novembre 2009, n. 106.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 28 giugno 2010, n. 1033* e la *Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 238*.

TITOLO II Attività di commercio. Capo I - Commercio in sede fissa. Sezione I - Commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Art. 10 Definizioni. I-bis) temporary shop, un'attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane ⁽³⁾;

(3) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 3, L.R. 17 novembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della medesima legge).

REGIONE PUGLIA

Legge Regionale 16-4-2015 n. 24 Codice del commercio.

Pubblicata nel B.U. Puglia 22 aprile 2015, n. 56, supplemento.

Art. 41 *Attività di somministrazione stagionale e temporanea.*

1. I comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l'attività si svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico- sanitarie e in materia di sicurezza.
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

REGIONE TOSCANA

Delibera Giunta Regionale 29-10-2012 n. 957 Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per l'artigianato artistico.

Pubblicata nel B.U. Toscana 14 novembre 2012, n. 46, parte seconda.

Articolo 2, § 1.2 - Azioni di commercializzazione, volte a sostenere e a rafforzare la presenza dei prodotti artistici e tradizionali sul mercato. Tali azioni possono esplicarsi, tra l'altro, attraverso: iniziative di comunicazione e di promozione per rendere palese al consumatore finale l'offerta del settore ed il ruolo dei Maestri Artigiani; - la creazione di rapporti commerciali con negozi e/o gallerie specializzati; la creazione di rapporti con circuiti commerciali generici e di arredamento di alto livello; la sperimentazione di sistemi di vendita "diretti", tramite temporary shop e/o corner specializzati.

Delibera Consiglio Regionale 21-12-2015 n. 89. Documento di economia e finanza regionale 2016.

Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 2015, n. 57, parte prima, supplemento n. 177.

Revisione del Codice del Commercio *legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28* (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento di attuazione. [...] Occorre inoltre disciplinare fenomeni diffusi ma ancora privi di una specifica disciplina, quali la somministrazione temporanea (soprattutto svolta nell'ambito delle sagre) e quella effettuata a casa (ed. home restaurant), nonché la vendita temporanea all'interno di negozi (temporary shop). Per quanto riguarda, in particolare, il commercio in sede fissa, è necessario dare organicità alle norme che disciplinano il settore, senza limitarne lo sviluppo ma garantendo coerenza al sistema, intervenendo anche in modifica del regolamento di attuazione della legge, approvato con *D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R*, ormai lacunoso e vigente solo in alcune sue parti.

REGIONE VENETO

Legge Regionale 28-12-2012 n. 50 Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.

Pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, parte prima.

Articolo 3 (definizioni). Ai fini della presente legge si intendo per: [...]

Let. i) - temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

Analisi del disegno di legge - Titolo 1 - Principi generali (articoli 1, 2 e 3)

Nell'ottica, altresì, del perseguimento della finalità di modernizzazione del sistema distributivo, viene disciplinata quale forma speciale di vendita al dettaglio il temporary store, caratterizzata da una particolare flessibilità di esercizio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali di vendita sia da parte dei soggetti commercianti in senso proprio sia da parte delle aziende produttive che intendano porre in vendita in via diretta i propri prodotti.

REGIONE LAZIO

Proposta di Legge Regionale "Testo Unico del Commercio" approvata dalla Giunta Regionale Lazio il 5 agosto 2014.

Articolo 11 (definizioni). Ai fini della presente legge si intende per: [...]

Let. u) esercizi temporanei in sede fissa (temporary store), i locali e gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari; negli esercizi temporanei in sede fissa, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i trenta giorni in occasioni di feste, manifestazioni promozionali, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso, da parte dell'organizzatore della vendita o da un suo preposto, dei requisiti di cui all'articolo 71, del d. lgs. 59/2010 ed essere titolari, in caso di vendita temporanea oltre i venti giorni, di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore; in ogni caso l'organizzatore della vendita deve, attraverso un'adeguata informazione e organizzazione, mettere in grado i consumatori di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei consumatori;